

**BMR – BENCHMARKS REGULATION (Reg. UE 2016/1011)****PIANO INTERNO**

*Procedure adottate dal Gruppo La Cassa di Ravenna in caso di variazione o cessazione degli indici di riferimento per i contratti di credito destinati a consumatori*

**PREMESSA**

Dal 1° gennaio 2018 è in vigore il Regolamento UE 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. BMR – *Benchmarks Regulation*) in materia di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento; ad esempio, nel caso di applicazione di tassi cd. indicizzati.

Per contratti di credito destinati ai consumatori si intendono: i finanziamenti di credito al consumo, le aperture di credito in conto corrente (CCD – Dir.2008/48/UE) e i contratti disciplinati dal credito immobiliare ai consumatori (MCD – Dir. 2014/17/UE). La normativa ha impatto anche per le aperture di credito e gli sconfinamenti sul conto corrente, da parte di consumatori.

In ottemperanza alle disposizioni normative sopra indicate, è redatto il seguente **piano interno** per il caso di **cessazione** o **sostanziale variazione** di un **indice di riferimento** utilizzato per la parametrizzazione di un **contratto**, tipicamente, ad esempio dei contratti di finanziamento a tasso indicizzato.

**PROCEDURE INTERNE APPLICATE NELL'EVENTO DI SOSTANZIALE  
VARIAZIONE O CESSAZIONE DI INDICE DI RIFERIMENTO  
(PIANO DI AZIONE DEL GRUPPO LA CASSA DI RAVENNA)**

In caso di sostanziale variazione o cessazione della fornitura di un indice di riferimento utilizzato all'interno dei contratti stipulati dalla Banca (o da una Società del Gruppo) sono definite le seguenti procedure interne finalizzate all'individuazione e sostituzione con indice alternativo.

**Rilevazione dell'evento  
variazione sostanziale o  
cessazione indice**

Per "variazioni sostanziali" non si intendono variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro bensì, piuttosto, le c.d. "modifiche rilevanti" ("*material changes*") della metodologia per la determinazione dell'indice.

Con cessazione si intende invece il venire meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.

<b>Individuazione dell'indice di riferimento alternativo</b>	<p>Le unità organizzative interne competenti effettuano la scelta dell'indice di riferimento alternativo, ove presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sulla base delle condizioni normative e di mercato vigenti al momento della redazione del presente piano interno e secondo le modalità operative in uso;</li> <li>- indicando le motivazioni della scelta per cui tali indici rappresentano una valida alternativa;</li> <li>- sulla base degli indici inclusi nel registro ESMA (<i>European securities and markets authority</i>) degli amministratori e degli indici di riferimento.</li> </ul> <p>Al nuovo indice di riferimento alternativo che regolerà il contratto verrà applicata la variazione necessaria a ripristinare il tasso in vigore al momento dell'ultima rilevazione dell'indice venuto a cessare.</p> <p>Qualora il Cliente non accettasse, nei termini contrattualmente stabiliti, il nuovo indice di riferimento, sarà sua facoltà procedere all'estinzione anticipata e totale del rapporto, senza che a suo carico sorga l'obbligo di corrispondere alcuna penalità.</p>
<b>Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo</b>	<p>L'indice sostitutivo è approvato dall'organo con funzioni di supervisione strategica.</p>
<b>Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento</b>	<p>La Banca (o Società del Gruppo) comunica l'indice sostitutivo secondo le modalità di comunicazione indicate al Cliente per l'invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale.</p> <p>In caso di contratto di mutuo, unitamente alla comunicazione di variazione indice, si trasmette al Cliente, a titolo indicativo, un piano di ammortamento aggiornato sulla base del nuovo parametro, ipotizzandone la costanza nel tempo.</p>
<b>Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato</b>	<p>La sostituzione dell'indice è effettuata a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.</p>
<b>Contratti di finanziamento</b>	<p>I contratti sono integrati con clausole contrattuali che informano il Cliente delle azioni che la Banca (o Società del Gruppo) adotta in caso di variazione o cessazione dell'indice di riferimento.</p>

Per quanto riguarda la comunicazione ai Clienti già titolari di rapporti interessati dall'applicazione della disciplina BMR, è stata inviata apposita comunicazione di rinvio alla consultazione del presente documento, messo a disposizione sul sito della Banca, in occasione dell'invio degli estratti del 30.09.2019.

Il presente piano interno è applicato per il caso in cui il contratto di credito non preveda, *ab origine*, un indice di riferimento alternativo, o nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi o registri l'evento della "variazione sostanziale".

Il presente piano è oggetto di costante monitoraggio ed aggiornamento interno, nonché di verifica di coerenza degli indici di riferimento utilizzati o richiamati.